



C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Sig.
Presidente OMCeO
Provincia di Udine
segreteria.ud@pec.omceo.it

Alle Colleghe e ai Colleghi
componenti del Consiglio Direttivo

Oggetto: Certificazione di riacquisto della capacità lavorativa “certificazione NASpI”

Si fa seguito al riscontro ricevuto in data odierna innanzitutto per ringraziare la Presidente per i preziosi chiarimenti che fanno chiarezza su procedure ad oggi controverse e che hanno messo in difficoltà le Colleghe e i Colleghi Medici di Medicina Generale.

Con la ns. precedente abbiamo segnalato che come O.S. riceviamo segnalazioni riguardo alla **modulistica in uso** che contiene ancora il riferimento non solo alla guarigione clinica ma anche al riacquisto della capacità lavorativa, totale o parziale, e pertanto abbiamo ritenuto fondamentale acquisire un parere ordinistico che tenga conto delle conclusioni della Commissione Medico legale.

Con l'autorevole parere citato che possiamo riassumere nella seguente affermazione contenuta nella Vs. comunicazione pec Classe 04.01 - Fascicolo 1678 dd. 20.07.2026 ***“l'attestazione richiesta dall'INPS non può essere interpretata quale certificazione di idoneità al lavoro, né quale valutazione della capacità lavorativa con riferimento alla specifica mansione svolta dal lavoratore, ma esclusivamente quale attestazione della conclusione dell'evento morboso che aveva determinato lo stato di incapacità temporanea e del conseguente riacquisto della capacità lavorativa generica ai fini previdenziali”***.

Sorge però un dubbio applicativo: oltre alla “attestazione” della conclusione dell'evento morboso che aveva determinato lo stato di incapacità temporanea, dovrebbe essere certificato (attestato) dal MMG anche il ***“riacquisto della capacità lavorativa generica ai fini previdenziali”***, posto però che l'art. 42 della legge n. 98/2013 ha abrogato l'idoneità generica al lavoro.

Si ricorda che con il **Messaggio n. 4468 del 27/12/2024** l'INPS ha previsto che ***“nell'istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST)”***: se ne deduce che la relativa certificazione, che segue l'accertamento, ha natura medico-legale.

Inoltre, l'INPS con la comunicazione numero 0002357 del 25/07/2025 ha previsto che ***“nel caso in cui il certificato medico di riacquisto della capacità lavorativa, allegato alla domanda o inviato tramite NASpI-Com, presenti dubbi in merito alla congruità delle date (cessazione del rapporto di lavoro/certificazione di malattia/data di riacquisto della capacità lavorativa), oppure non contenga una formulazione chiara e univoca – riportando espressioni generiche dalle quali non emerga esplicitamente l'avvenuto riacquisto della capacità lavorativa - l'operatore di sede potrà chiedere un parere al Centro Medico Legale in ordine alla validità dello stesso certificato”***: quindi nel caso in cui la cd. attestazione rilasciata dal MMG non indichi chiaramente il riacquisto, totale o parziale, della capacità lavorativa “generica”, l'Istituto deve acquisire il parere del Centro Medico Legale.

Cordiali saluti

Gonars, 20 luglio 2026

Dott. Stefano Vignando